

**PROTOCOLLO N° 286185/02012014****Codice 286185****AZ. AUTONOMA CURA SOGGIORNO E****TURISMO DI POMPEI****POMPEI SCAVI (NA)****CIG Z750D52535****ARTICOLO 1 - Oggetto**

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione di un servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto TICKET RESTAURANT MAX ® (di seguito "buoni pasto") utilizzabili presso una vasta rete di locali convenzionati in possesso delle idonee autorizzazioni (di seguito l'Esercizio o gli Esercizi).

**ARTICOLO 2 - Buoni pasto**

I pasti potranno essere consumati esclusivamente dietro presentazione di buoni pasto emessi da Edenred Italia Srl.

Il buono pasto:

- potrà essere utilizzato solo per l'intero valore facciale;
- potrà essere utilizzato solo contro somministrazione di cibo e bevande ai dipendenti e lavoratori fiscalmente assimilati dell'Azienda cliente in servizio, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa aziendale degli stessi;
- non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte;
- non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti o lavoratori fiscalmente assimilati dell'Azienda cliente ed in tempi diversi da quelli in cui può essere esercitato il diritto alle prestazioni di mensa aziendale;
- dà diritto a consumare un pasto pari al valore, restando a carico dell'utilizzatore l'eventuale differenza tra il prezzo del pasto e il valore facciale del buono pasto;
- dà diritto all'Azienda cliente di essere manlevata da qualsiasi pretesa possa il ristoratore avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore del buono pasto;
- non potrà in nessun caso dar luogo al rilascio di documenti fiscali di addebito del servizio, da parte dell'Esercizio, nei confronti dell'Azienda cliente, dei suoi legittimati.

**ARTICOLO 3 - Facoltà e obblighi del cliente**

L'Azienda cliente avrà le seguenti facoltà e obblighi:

- ordinare, con preavviso di **7 giorni lavorativi**, la quantità di buoni pasto occorrente secondo le proprie necessità mensili, e comunque non inferiore a 50 buoni per singolo ordine, determinando in tal sede il valore degli stessi;
- onorare ogni ordine richiesto;
- garantire ad Edenred Italia Srl un'esclusiva per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per il proprio personale dipendente o assimilato;
- provvedere al pagamento nei termini concordati all'Art. 10;
- informare i propri dipendenti e assimilati sulle formalità d'uso dei buoni pasto precisate all'Art. 2.

**ARTICOLO 4 - Facoltà e obblighi di Edenred Italia Srl**

Edenred Italia Srl avrà le seguenti facoltà e obblighi:

- garantire e organizzare il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti o lavoratori fiscalmente assimilati dell'Azienda cliente mediante buoni pasto utilizzabili presso una vasta rete di locali convenzionati in possesso delle idonee autorizzazioni;
- consegnare la quantità di buoni pasto ordinati al valore come sopra stabilito;
- fornire, su richiesta, l'elenco degli Esercizi convenzionati ubicati nelle località nelle quali l'Azienda cliente ha sedi operative, provvedendo ad aggiornare tale elenco e avendo in ogni caso la facoltà di modificarlo a seguito della cessazione di convenzioni in essere o della stipula di nuove convenzioni, anche su proposta del cliente stesso.

**ARTICOLO 5 - Rimborso buoni pasto non utilizzato**

L'Azienda potrà richiedere il rimborso dei buoni pasto non utilizzati formulando apposita richiesta ad Edenred Italia Srl.

La richiesta, corredata dei buoni cui si riferisce, dovrà giungere, a pena di decadenza, ad Edenred Italia Srl entro e non oltre un mese dalla data di scadenza dei singoli buoni non utilizzati (indicata sul fronte del buono pasto).

Edenred Italia Srl non rimborserà buoni non integri, rovinati o macchiati e non darà corso a richieste giunte tardivamente rispetto al termine sopra citato.

**ARTICOLO 6 - Durata del contratto**

Il presente contratto ha durata dal 02/01/2014 al 30/06/2014 salvo soppressione dell'ente. Fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di ogni danno subito, è in ogni caso riconosciuta ad Edenred Italia Srl la facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto – ai sensi dell'art. 1456.c.c. – mediante raccomandata A/R, in caso di:

- mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi ad essa spettanti;
- violazione dell'esclusiva di cui all'Art.3;
- assoggettamento del Cliente a procedure esecutive, a fallimento, o ad altre procedure concorsuali o a liquidazione volontaria.

**ARTICOLO 7 - Responsabilità**

In nessun caso Edenred Italia Srl sarà responsabile per fatti o comportamenti dei ristoratori convenzionati, ivi compreso il rispetto delle norme che regolano la disciplina del commercio e la materia igienico-sanitaria concernenti la loro attività.

**ARTICOLO 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari****8.1 Obblighi dell'appaltatore**

Edenred Italia Srl è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

**8.2 Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi dell'appaltatore**

Qualora Edenred Italia Srl non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

**ARTICOLO 9 - Consenso al trattamento dei dati personali da parte di Edenred Italia Srl**

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Edenred Italia Srl informa che i dati acquisiti a seguito del presente contratto formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa sopracitata. I dati raccolti saranno utilizzati, anche mediante la comunicazione dei dati a terzi, per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

Ai fini di autorizzazione al trattamento dei dati del Cliente per finalità di marketing e/o statistiche, anche mediante la comunicazione dei dati a terzi, si prega di sottoscrivere in calce l'apposita casella in segno di consenso.

**do il consenso** ..... (firma)

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia al seguente indirizzo internet: [www.edenred.it/privacy-policy](http://www.edenred.it/privacy-policy)

**ARTICOLO 10 - Condizioni contrattuali****MODALITA' DI PAGAMENTO:**

BONIFICO A 45 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA

IT86T0504801601000000003174

**CONDIZIONI ECONOMICHE:**

SCONTO: 18,76%

al netto dei ticket utilizzati in mense aziendali e interaziendali.

Tali condizioni rimarranno fisse e invariabili per tutta la durata del contratto e sono condizionate al rispetto dei termini di pagamento sopracitati.

**ARTICOLO 11 - Precedenti pattuizioni**

Edenred Italia Srl e il Cliente si danno atto che il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione eventualmente intercorsa tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

**ARTICOLO 12 - Foro Competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Milano, 22/01/2014

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma per accettazione)

Si approvano specificamente le seguenti clausole: 2 (buoni pasto), 3 (facoltà e obblighi del cliente), 4 (facoltà e obblighi di Edenred Italia Srl), 5 (rimborso buoni pasto non utilizzati), 6 (durata del contratto e risoluzione), 7 (responsabilità), 10 (condizioni contrattuali), 12 (foro competente).

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma per accettazione)